

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1540

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCIANO ROSSI, GIRLANDA, IANNARILLI, PALMIERI,  
PIZZOLANTE, SPECIALE**

Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato per l'incremento delle esportazioni

*Presentata il 25 luglio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di affrontare il problema del credito per quelle centinaia di migliaia di operatori italiani che, grazie al loro lavoro e al loro coraggio, hanno fatto la storia del nostro Paese all'estero, e in modo particolare nel mondo occidentale.

Oggi abbiamo una grande opportunità che vede un'Europa non più come l'avevano disegnata all'inizio degli anni sessanta i nostri padri, ma i cui confini, che non sono solo territoriali, bensì politici, economici, finanziari e commerciali, si sono ingranditi a tal punto che diventa difficile non ipotizzare da parte nostra una nuova e diversa strategia nei confronti dei nuovi Paesi entrati a fare parte dell'Unione europea.

La storia di questa Europa, vale la pena ricordarlo, è iniziata dopo la fine del secondo conflitto mondiale in virtù del grande sacrificio e della forte emigrazione dei nostri connazionali — ai quali mai nessun Governo ha saputo riconoscere i meriti loro ascrivibili — che con le loro rimesse hanno aiutato il Paese ad uscire dalle sue difficoltà nel dopoguerra. Si tratta oggi di ripagarli, usufruendo della loro esperienza e della loro competenza al servizio del nostro Paese. Oggi gli italiani in Europa sono oltre 5 milioni, anche se quelli registrati all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) sono in numero inferiore; essi vanno considerati come una risorsa e non come un problema perché sono un bene prezioso per il « sistema Italia »,

sono i veri ambasciatori del *Made in Italy*, aiutano il Paese per l'*export*, per la cultura, per la scienza, per il turismo di ritorno, insomma, sono una ricchezza da conservare e da sviluppare.

Nel nostro Paese non esiste una struttura di riferimento che possa favorire il loro accesso al credito agevolato e consentire una più forte presenza dei prodotti italiani nei mercati dei Paesi nei

quali essi vivono e risiedono, né le ultime leggi finanziarie hanno previsto interventi per poter potenziare ed estendere la loro influenza in tali mercati.

Pertanto con la presente proposta di legge ci prefiggiamo lo scopo di istituire un fondo, di durata triennale, in favore dei nostri concittadini all'estero, al fine di finanziare progetti relativi all'esportazione di prodotti commerciali e artigianali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione di un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato).*

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per il credito in favore degli italiani all'estero per lo sviluppo del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato « fondo », destinato al finanziamento di progetti per l'esportazione dei prodotti commerciali e artigianali italiani.

2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. In fase di prima attuazione, le risorse del fondo sono assicurate interamente dallo Stato; successivamente, ad esso concorrono finanziamenti privati, in misura crescente ma comunque non superiore al 49 per cento delle risorse complessive del fondo.

3. Il limite massimo del prestito che può essere richiesto a valere sulle risorse del fondo è fissato in 50.000 euro.

## ART. 2.

*(Modalità di accesso al fondo).*

1. L'accesso alle risorse del fondo avviene su base competitiva in esito a bandi di selezione emanati dal Ministero dello sviluppo economico, a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, singolarmente o in forma associata, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti le procedure per l'emanazione dei bandi di selezione di cui al comma 1, le modalità di utilizzo delle risorse del fondo, i requisiti per accedere ai relativi finanziamenti e le procedure di restituzione dei prestiti.

ART. 3

*(Beneficiari).*

1. Sono ammessi ai prestiti a valere sulle risorse del fondo i cittadini italiani residenti all'estero che dimostrano, mediante presentazione ai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri di adeguata documentazione, di essere in regola con la disciplina penale e fiscale vigente nel Paese ospitante.

ART. 4.

*(Restituzione del prestito).*

1. La restituzione del prestito concesso a valere sulle risorse del fondo ha inizio a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione del prestito medesimo.

2. Il tasso di interesse fisso annuo per la restituzione del prestito è stabilito in misura pari al 4,75 per cento.

3. Le modalità e i tempi per la restituzione del prestito sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 5.

*(Durata del fondo e relazione conclusiva).*

1. Il fondo ha durata triennale.

2. Al termine del terzo anno dalla data di istituzione del fondo si procede alla verifica dei risultati conseguiti in relazione alle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 2, i progetti finanziati a valere sulle risorse del fondo sono sottoposti a valutazione da parte di

un esperto indipendente nominato da un'apposita commissione costituita da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e delle associazioni del commercio e dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale.

4. Gli esiti della valutazione di cui al comma 3 sono comunicati, mediante apposita relazione, al Ministro dello sviluppo economico, che li esamina al fine di confermare la prosecuzione dei finanziamenti ovvero di procedere alla loro revoca e alla conseguente restituzione.

#### ART. 6.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0013460\*